



COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE

Provincia di Salerno

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

numero 25 del 05-08-2020

OGGETTO:	TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020 - CONFERMA TARIFFE.
-----------------	---------------------------------------------------------------

L'anno **duemilaventi** addì **cinque** del mese di **agosto** alle ore **18:30** nella Sala delle Adunanze del Comune, in seduta pubblica, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla Prima convocazione, in sessione Ordinaria, che è stata partecipata a norma di legge ai Sigg.ri Consiglieri proclamati eletti a seguito di consultazioni popolari del giorno 10 giugno 2018, risultano all'appello nominale:

Cognome e Nome		Presente - Assente
Di Giacomo	Francesco	Presente
Pastore	Marco	Presente
Di Giacomo	Vittorio	Presente
Martino	Claudio	Presente
Villari	Eliana	Presente
Voto	Alessandro	Presente
Maiorano	Dario	Presente
Ferrara	Angelo	Presente
Ronga	Ugo	Presente
La Rocca	Vinicio	Presente
Gallo	Carmine	Presente

Totale presenti 11

Totale assenti 0

Assume la Presidenza il Sindaco, il quale, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell'art. 97, quarto comma, del D. Lgs. n. 267/2000, il Segretario Comunale Dott.ssa Luisa Gallo.

Il Sindaco illustra l'argomento di cui all'ordine del giorno evidenziando che la proposta è di confermare per l'anno 2020 le tariffe TARI. Ricorda che ci sarà un conguaglio in aggiunta o in diminuzione a seguito di quanto stabilito dall'ATO nel PEF. Evidenzia che le tariffe applicate dal comune di San Mango Piemonte sono le più basse dei Monti Picentini e che il servizio di raccolta, pur se da migliorare, è di buon livello, questo è merito della precedente amministrazione, quella attuale sta migliorando il piano finanziario per rendere il servizio sempre più soddisfacente, senza aumentare i costi per i cittadini, ma recuperando l'evasione.

Il Sindaco chiede se ci sono interventi

Il consigliere Ronga evidenzia che il Pef è stato redatto dall'Ente gestore e dal Comune, che gli è stato detto una settimana fa che lo stesso è all'esame dell'ATO, che non sa se ad oggi è stato ritrasmesso all'Ente. Pertanto non comprende la fretta di approvare le tariffe dal momento che il termine per l'approvazione del bilancio è slittato al 30 settembre, che si ipotizza un saldo finale, in meno o in più, il gruppo di minoranza pensai più. Conclude anticipando il voto contrario del gruppo visto che non conoscono il PEF da cui si vince la tariffa.

Il Sindaco evidenzia che non approvando le tariffe si rende un cattivo servizio ai cittadini perchè se è vero che l'Ente sta anticipando le spese è altrettanto vero che occorre redigere il ruolo per evitare che poi le rate di pagamento siano troppo ravvicinate con inevitabili difficoltà per i cittadini.

Il consigliere Ronga evidenzia che il ruolo si sarebbe potuto già fare.

Il Sindaco evidenzia che senza l'approvazione delle tariffe non può essere emesso il ruolo TARI.

Il Sindaco preso atto che non ci sono altri interventi sottopone ai voti la proposta

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: **"TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020 - CONFERMA TARIFFE"** e ritenutala meritevole di accoglimento;

Dato atto che in merito alla proposta di deliberazione sono stati richiesti, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147-bis comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, i pareri di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e di regolarità tecnico-contabile, favorevolmente espressi;

Dato atto che i Responsabili di Settore secondo quanto disposto dal punto n. 2.8 del Piano Triennale Anticorruzione vigente hanno ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare in attuazione dell'articolo 1, comma 9, lett. e) della legge n. 190/2012, ed art. 6bis della legge 241/90 l'insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 in relazione al citato procedimento e della Misura prevista nel Piano triennale della prevenzione della corruzione e trasparenza".

Dato atto che i componenti del Consiglio Comunale dichiarano che non sussiste obbligo di astensione nel caso di specie, né conflitti di interesse.

Con la seguente Votazione espressa con le forme e modalità di legge:

8 Favorevoli

3 Contrari (Ronga, La Rocca, Gallo)

0 Astenuti

DELIBERA

Di approvare in ogni sua parte la proposta di deliberazione che, allegata al presente provvedimento, ne costituisce parte integrale e sostanziale.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020 - CONFERMA TARIFFE.

IL SINDACO

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di San Mango Piemonte è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

Richiamate le deliberazioni di ARERA n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, n. 158 del 05/05/2020, riportante misure urgenti a tutela degli utenti del servizio rifiuti in seguito all'emergenza sanitaria e la determinazione della

medesima Autorità n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;

Tenuto conto delle conseguenze dell'emergenza epidemiologica in atto a causa della diffusione del virus COVID-19 e dei provvedimenti emergenziali emanati dal Governo e dalle Autorità locali, che hanno determinato un inevitabile rallentamento nel processo di definizione e validazione del piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti, già reso complesso dall'introduzione con decorrenza 2020 delle nuove regole fissate dall'ARERA;

Rilevato che alla data odierna non risulta ancora validato dal competente Ente di Governo dell'ambito il piano finanziario del servizio integrato dei rifiuti per l'anno 2020;

Richiamato l'art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, il quale recita che: *“i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”*;

Tenuto conto che:

- l'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, disposizione derogabile tuttavia per l'anno 2020 in base a quanto disposto dal sopra richiamato art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18;

- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo, disposizione anche essa derogabile per l'anno 2020;

Considerato che la norma dell'art. 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, sopra richiamata, permette di confermare per il 2020 le tariffe 2019, in deroga all'obbligo di copertura integrale dei costi del servizio, dettato dal sopra citato comma 654 dell'art.1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e all'obbligo di determinare le tariffe in conformità del piano finanziario, contenuto nel comma 683 del medesimo articolo;

Ritenuto, per quanto sopra, di confermare per l'anno 2020 le tariffe della tassa sui rifiuti approvate per l'anno 2019 con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 27.03.2019;

Dato atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 dovrà essere determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 e che si provvederà all'eventuale conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 mediante ripartizione fino a tre anni nei piani finanziari dall'anno 2021;

Dato atto che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova comunque copertura nei competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2020/2022, anno 2020, anche per quanto attiene al differenziale rispetto all'accertamento previsto per l'anno 2020 relativo alla tassa sui rifiuti,

determinato sulla base delle tariffe dell'anno 2019, tenuto conto delle variazioni normative intervenute a decorrere dal medesimo anno e delle variazioni delle utenze;

Richiamato inoltre il vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 05/08/2020, e in particolare le disposizioni in esso previste relative alle riduzioni/agevolazioni previste dalla legge o introdotte dal Comune;

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta*

dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

- l'art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia;

- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo, nella misura del 5 %;

Rammentato che l'art.138 del D.L. n. 34 del 19.05.2020 (c.d. Decreto Rilancio), convertito in legge n. 77 del 17/07/2020, pubblicata in G.U.R.I. n. 180 del 18-07-2020 ha allineato i termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020 degli enti locali al 30.09.2020;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 25.02.2019 con la quale veniva proposta al Consiglio comunale l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2019;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Settore Finanziario e del Responsabile del Settore Tecnico, e il parere di regolarità contabile del Responsabile finanziario;

Proposta l'immediata eseguibilità del presente atto ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico Enti Locali;

Tutto ciò premesso;

Visto l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

PROPONE DI DELIBERARE

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) di approvare per l'anno 2020 le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) approvate per l'anno 2019 con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 27.03.2019 riportate all'allegato "A" della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;

3) di dare atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 sarà determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 e che si provvederà all'eventuale conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 mediante ripartizione fino a tre anni nei piani finanziari dall'anno 2021;

4) di dare atto che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova comunque copertura nei competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2020/20222, anno 2020, anche per quanto attiene al differenziale rispetto all'accertamento previsto per l'anno 2020 relativo alla tassa sui rifiuti, determinato sulla base delle tariffe dell'anno 2019, tenuto conto delle variazioni

normative intervenute a decorrere dal medesimo anno e delle variazioni delle utenze;

5) di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Salerno, nella misura del 5 %;

6) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98.

Il Sindaco,
dott. Francesco Di Giacomo

Parere reso ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147-bis, comma 1, del D.lgs. 267/2000

Il Responsabile del Settore “ Finanziario ”

- in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrata: ESPRIME PARERE Favorevole

- inoltre attesta in attuazione dell'articolo 1, comma 9, lett. e) della legge n. 190/2012, ed art. 6 bis della legge 241/90 l'insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 in relazione al citato procedimento e della Misura prevista nel Piano triennale della prevenzione della corruzione e trasparenza”.

San Mango Piemonte, 29-07-2020

Il Responsabile del Settore
F.to dott.ssa Ramona Flora

Parere reso ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147-bis, comma 1, del D.lgs. 267/2000

Il Responsabile del Settore “ Finanziario ”

- in ordine alla regolarità tecnico-contabile: ESPRIME PARERE Favorevole

- inoltre attesta in attuazione dell'articolo 1, comma 9, lett. e) della legge n. 190/2012, ed art. 6 bis della legge 241/90 l'insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 in relazione al citato procedimento e della Misura prevista nel Piano triennale della prevenzione della corruzione e trasparenza”.

San Mango Piemonte, 29-07-2020

Il Responsabile del Settore
F.to dott.ssa Ramona Flora

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene così sottoscritto:

IL SINDACO

F.to Dott. Francesco Di Giacomo

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Luisa Gallo

Si attesta che la deliberazione nel testo che precede è copia conforme all'originale.

Li, 12-08-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Luisa Gallo

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia di questa deliberazione del Consiglio Comunale viene pubblicata in data odierna all'albo pretorio on line sul sito istituzionale <https://www.comune.sanmangopiemonte.sa.it/> dal 12-08-2020 al 27-08-2020 ai sensi dell'art. 124, c. 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Li, 12-08-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Luisa Gallo

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

Si attesta che la presente deliberazione:

(X) è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4 del T.U. 18.08.2000 n. 267).

Li, 12-08-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Luisa Gallo

UTENZE DOMESTICHE ANNO 2019

Descrizione	Ka	Quf	Kb	Quv	Quota Fissa	Quota Variabile
NUCLEO FAMILIARE 1	0,75	0,46	0,8	299,74	0,35	95,92
NUCLEO FAMILIARE 2	0,88	0,4	1,6	299,73	0,35	191,83
NUCLEO FAMILIARE 3	1	0,35	2	359,68	0,35	287,74
NUCLEO FAMILIARE 4	1,08	0,33	2,6	368,91	0,36	383,67
NUCLEO FAMILIARE 5	1,11	0,32	3,2	374,67	0,36	479,57
NUCLEO FAMILIARE 6	1,1	0,32	3,7	388,81	0,35	575,44

UTENZE NON DOMESTICHE ANNO 2019

Descrizione	Kc	Quf	Kd	Quv	Quota Fissa	Quota Variabile
Musei, biblioteche, scuole, associazioni luoghi di culto	0,29	0,55	2,54	0,39	0,16	0,99
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,44	0,55	3,83	0,39	0,24	1,49
Stabilimenti balneari	0,66	0,55	5,8	0,39	0,36	2,26
Esposizioni, autosaloni	0,34	0,55	2,97	0,39	0,19	1,16
Alberghi con ristorante	1,01	0,55	8,91	0,39	0,56	3,47
Alberghi senza ristorante	1,43	0,55	7,81	0,39	0,79	3,05
Case di cura e riposo	0,89	0,55	7,8	0,39	0,49	3,04
Uffici, agenzie, studi professionali	0,9	0,55	7,89	0,39	0,5	3,08
Banche ed istituti di credito	0,44	0,55	3,9	0,39	0,24	1,52
Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,94	0,55	8,24	0,39	0,52	3,21
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,02	0,55	8,98	0,39	0,56	3,5
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,78	0,55	6,85	0,39	0,43	2,67
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,91	0,55	7,98	0,39	0,5	3,11
Attività industriali con capannoni di produzione	0,41	0,55	3,62	0,39	0,23	1,41

Attività artigianali di produzione beni specifici	0,67	0,55	5,91	0,39	0,37	2,3
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	5,54	0,55	48,74	0,39	3,05	19,01
Bar, caffè, pasticceria	4,38	0,55	38,5	0,39	2,41	15,02
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi, formaggi, generi alimentari	1,13	0,55	9,92	0,39	0,62	3,87
Plurilicenze alimentari e/o miste	2,14	0,55	18,8	0,39	1,18	7,33
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, piazza al taglio	2,97	0,55	26,19	0,39	1,64	10,21
Discoteche, night club	1,02	0,55	8,95	0,39	0,56	3,49

LISTINO COEFFICIENTI APPLICATI RISPETTO A QUANTO CONTENUTO NEL DPR 158/1999

per i comuni fino a 5000 ab. (SUD)	PREVISTI DAL DPR 158/1999				APPLICATI	
	ka (min)	ka kb (max)	kb (min)	kb (max)	ka	kb
UTENZE DOMESTICHE						
NUCLEO FAMILIARE 1	0,75	0,81	0,6	1	0,75	0,8
NUCLEO FAMILIARE 2	0,88	0,94	1,4	1,8	0,88	1,6
NUCLEO FAMILIARE 3	1	1,02	1,8	2,3	1	2
NUCLEO FAMILIARE 4	1,08	1,09	2,2	3	1,08	2,6
NUCLEO FAMILIARE 5	1,11	1,1	2,9	3,6	1,11	3,2
NUCLEO FAMILIARE 6	1,1	1,06	3,4	4,1	1,1	3,7
UTENZE NON DOMESTICHE						
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,29	0,52	2,54	4,55	0,29	2,54
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,44	0,74	3,83	6,50	0,44	3,83
Stabilimenti balneari	0,66	0,75	5,80	6,64	0,66	5,8
Esposizioni, autosaloni	0,34	0,52	2,97	4,55	0,34	2,97
Alberghi con ristorante	1,01	1,55	8,91	13,64	1,01	8,91
Alberghi senza ristorante	0,85	0,99	7,51	8,70	1,43	7,81
Case di cura e riposo	0,89	1,20	7,80	10,54	0,89	7,8
Uffici, agenzie, studi professionali	0,90	1,05	7,89	9,26	0,9	7,89
Banche ed istituti di credito	0,44	0,63	3,90	5,51	0,44	3,9
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,94	1,16	8,24	10,21	0,94	8,24
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,02	1,52	8,98	13,34	1,02	8,98

Attività artigianali tipo botteghe:						
falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,78	1,06	6,85	9,34	0,78	6,85
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,91	1,45	7,98	12,75	0,91	7,98
Attività industriali con capannoni di produzione						
Attività artigianali di produzione beni specifici	0,67	0,95	5,91	8,34	0,67	5,91
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,54	8,18	48,74	71,99	5,54	48,74
Bar, caffè, pasticceria	4,38	6,32	38,5	55,61	4,38	38,5
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari						
Plurilicenze alimentari e/o miste	2,14	3,02	18,8	26,55	2,14	18,8
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio						
Discoteche, night club	1,02	1,75	8,95	15,43	1,02	8,95